

Delibera n. 149/2021

**Aeroporto “Marco Polo” di Venezia – Monitoraggio dei diritti aeroportuali anno 2021. Avvio di un procedimento individuale, nei confronti di SAVE S.p.A., ai sensi dell’articolo 80, commi da 1 a 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.**

L’Autorità, nella sua riunione del 4 novembre 2021

**VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito anche: Autorità o ART);

**VISTA** la direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali (di seguito: direttiva), ed in particolare gli articoli 6 (“*Consultazione e ricorsi*”) e 11 (“*Autorità di vigilanza indipendente*”);

**VISTI** gli articoli da 71 a 82 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, di recepimento della citata direttiva 2009/12/CE, e, in particolare:

- l’articolo 73, così come modificato dall’articolo 10 della legge 3 maggio 2019, n. 37, il quale dispone che l’Autorità svolga le funzioni di Autorità nazionale di vigilanza anche con riferimento ai contratti di programma previsti dall’articolo 17, comma 34-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
- l’articolo 80 e, in particolare, i commi da 1 a 4, ai sensi dei quali:
  1. *“L’Autorità di vigilanza controlla che nella determinazione della misura dei diritti aeroportuali, richiesti agli utenti aeroportuali per l’utilizzo delle infrastrutture e dei servizi forniti dal gestore in regime di esclusiva negli aeroporti, siano applicati i seguenti principi di: a) correlazione ai costi, trasparenza, pertinenza, ragionevolezza; b) consultazione degli utenti aeroportuali; c) non discriminazione; d) orientamento, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a), alla media europea dei diritti aeroportuali praticati in scali con analoghe caratteristiche infrastrutturali, di traffico e standard di servizio reso”;*
  2. *“L’Autorità di vigilanza, in caso di violazione dei principi di cui al comma 1 e di inosservanza delle linee di politica economica e tariffaria di settore, adotta provvedimenti di sospensione del regime tariffario istituito”;*
  3. *“Per il periodo di sospensione, di cui al comma 2, l’Autorità di vigilanza dispone l’applicazione dei livelli tariffari preesistenti al nuovo regime”;*

4. *“L’Autorità di vigilanza con comunicazione scritta informa il gestore aeroportuale delle violazioni, di cui al comma 2, che gli contesta, assegnandogli il termine di trenta giorni per adottare i provvedimenti dovuti”;*

**VISTO** il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e, in particolare, l'articolo 17, comma 34-*bis*;

**VISTO** il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e, in particolare, l'articolo 1, comma 11-*bis*;

**VISTO** il regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell’Autorità e per la partecipazione dei portatori di interesse, approvato con la delibera n. 5/2014, del 16 gennaio 2014, e, in particolare, l'articolo 6;

**VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, adottato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014, e successive modificazioni, applicabile in quanto compatibile al solo fine di garantire i diritti di partecipazione al presente procedimento;

**VISTO** il Contratto di Programma sottoscritto in data 26 ottobre 2012 tra l’Ente Nazionale Aviazione Civile (di seguito anche “ENAC” o “Ente”) e SAVE S.p.A. (di seguito anche: “SAVE” o “Società”), affidataria in concessione della gestione dell’aeroporto “Marco Polo” di Venezia, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2012, e la documentazione allegata comprensiva dei relativi aggiornamenti e, in particolar modo, l'articolo 12 (*“Piano degli investimenti”*) ai sensi del quale:

*“1. Il Piano decennale degli investimenti di cui all'Allegato 2 individua, riportando anche le fonti del relativo finanziamento, gli interventi di ammodernamento, ampliamento, sviluppo delle infrastrutture ed impianti aeroportuali la cui progettazione e/o realizzazione, in coerenza con le previsioni del Piano quindicennale di Sviluppo Aeroportuale, ricade in ciascuno dei due sottoperiodi individuati dal presente contratto all'art. 3. Il suddetto Piano individua separatamente anche gli interventi di manutenzione straordinaria da effettuarsi in ciascun sottoperiodo”;*

*“2. Le schede A, B, C e D, che integrano il Piano degli investimenti decennale, sono elaborate all’atto della stipula per il solo primo sottoperiodo tariffario. Entro 60 giorni dalla approvazione del bilancio dell’esercizio coincidente con il penultimo anno del primo sottoperiodo tariffario la Società è tenuta a presentare all'ENAC la documentazione e l’aggiornamento dei dati previsti dal Documento Tecnico di Regolazione Tariffaria al paragrafo 8, punti 8.2 e 8.3 unitamente alle schede A, B, C e D del Piano degli Investimenti del secondo sottoperiodo tariffario”;*

*“3. La Società provvede all'adempimento degli impegni definiti nel Piano degli investimenti nel rispetto dei tempi previsti, per fasi di progettazione, lavorazione e di entrata in esercizio, nel crono-programma allegato al Piano medesimo, fatti salvi eventuali scostamenti e/o ritardi dovuti a cause di forza maggiore”;*

*“4. Gli interventi indicati nel Piano degli investimenti, sulla cui base sono programmati ex ante i parametri  $k$  riportati nell'Allegato 7, Tabella 1, saranno annualmente riconosciuti in tariffa, nei limiti del costo effettivamente consuntivato, mediante l'inclusione nel sopra citato parametro  $k$ :*

*a. per le lavorazioni in corso: della remunerazione, calcolata sugli importi risultanti dai SAL (Stato di Avanzamento Lavori) emessi nelle forme prescritte e nel rispetto della tempistica fissata dal cronoprogramma, nell'anno successivo a quello della loro intervenuta contabilizzazione;*

*b. per le opere realizzate: della pertinente quota di tutti i costi operativi/gestionali (p.e. utenze, manutenzioni, pulizie, ecc.) e di capitale, a partire dall'anno successivo a quello della loro entrata in esercizio, tenuto conto di quanto previsto ai successivi commi 5, 6 e 7 ed all'art. 15;*

*c. per gli interventi di manutenzione straordinaria: della pertinente quota di remunerazione ed ammortamento, in ragione del valore capitalizzato dell'intervento, a partire dall'anno successivo a quello della loro effettuazione;*

*d. nuovi apparati ed attrezzature, definiti ex ante in via previsionale, saranno annualmente riconosciuti in tariffa mediante l'inclusione nel parametro  $k$ , nei limiti del costo effettivamente contabilizzato, nell'anno successivo a quello della loro intervenuta contabilizzazione”;*

*“5. La Società provvede a presentare all'ENAC, entro il 30 settembre di ciascun anno, una dichiarazione di preconsuntivo a firma del rappresentante legale - resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e redatta secondo lo schema allegato al presente contratto (Allegato 9) - attestante lo stato, rilevato al 31 agosto e prevedibile al 31 dicembre, degli adempimenti relativi a ciascuno degli interventi previsti dal Piano degli Investimenti di cui all'Allegato 2 per l'annualità di riferimento, unitamente alle schede di cui all'Allegato 9-8is. In coerenza con tale dichiarazione, la Società presenterà anche il calcolo del coefficiente  $k$  da applicare a ciascun servizio regolamentato in ragione della realizzazione di tali interventi, ferme restando le verifiche di cui al successivo art. 15. Il coefficiente  $k$  sarà determinato, secondo le modalità indicate dalle Linee guida, utilizzando il lasso di remunerazione di cui all'art. 18 e le stime di traffico di cui all'Allegato 4”;*

*“6. Entro il 30 aprile di ciascun anno, la Società provvede a presentare all'ENAC analogha dichiarazione a quella di cui al precedente comma 5, attestante a consuntivo, le nuove opere entrate in esercizio, i SAL emessi e gli interventi di manutenzione straordinaria effettuati alla data del 31 dicembre dell'anno*

*precedente. Con la medesima dichiarazione la Società provvede a rendere la dovuta informativa in ordine agli adempimenti di Piano inerenti gli obblighi di progettazione previsti per l'annualità precedente”;*

*“7. Lo scostamento eventualmente rilevato dall'ENAC, sulla base della dichiarazione di consuntivo di cui al precedente comma 5, sarà contabilizzato e recuperato - maggiorato degli interessi calcolati in applicazione del tasso nominale di cui al seguente art. 18 - attraverso il saldo delle poste figurative di cui all'art. 10”;*

*“8. Tali dichiarazioni formeranno oggetto di specifiche verifiche che l'ENAC medesimo si riserva di condurre, anche a campione, per ciascuna annualità attraverso propri ispettori”;*

*“9. La non veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dei precedenti commi 5 e 6, comporta, in qualsiasi momento essa venga accertata, anche successivo alla scadenza del presente contratto, il recupero, a valere sul saldo delle poste figurative in essere al momento di tale accertamento, degli importi indebitamente percepiti dalla Società, maggiorati degli interessi calcolati in applicazione del tasso nominale di cui al successivo art. 18, oltre che l'applicazione delle misure previste all'art. 19, comma 4”;*

*“10. Per gli investimenti per la cui realizzazione sia previsto un progetto esecutivo approvato da ENAC, l'eventuale maggior onere sostenuto per la realizzazione rispetto al costo risultante dal progetto medesimo, costituisce "Rischio di costruzione" a carico della Società ad esclusione dei casi in cui l'incremento dei costi risulti da una perizia di variante in corso d'opera, per una delle cause previste dall'art. 132, comma 1, lett. a), b), c), d), e comma 3, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. In tali casi, il maggiore onere sostenuto verrà riconosciuto previa approvazione della perizia di variante da parte dell'ENAC”;*

nonché, l'articolo 15 del suddetto contratto (“Quantificazione dei parametri  $k$  e  $v$  ai fini dell'adeguamento tariffario annuale”), ai sensi del quale:

*“1. Entro il 15 novembre di ciascun anno, l'ENAC si riserva di procedere ad accertare la correttezza dei parametri  $k$  e  $v$  determinati dalla Società ai sensi degli artt. 12 e 14, provvedendo a confermare/rettificare i relativi calcoli”;*

*“2. Ove allo scadere di tale termine tali accertamenti non fossero stati ancora effettuati, saranno applicati, ai fini della determinazione della tariffa dell'anno successivo, i parametri  $k$  e  $v$  calcolati dalla Società, fatto salvo il recupero - a valere sul saldo delle poste figurative - di eventuali scostamenti comunque rilevati da ENAC anche successivamente alla scadenza del termine sopra indicato”;*

**VISTO**

il provvedimento dell'ENAC n. 3241/2021, del 13 gennaio 2021, acquisito agli atti con prot. ART n. 470/2021, del 14 gennaio 2021, con cui l'Ente ha comunicato a

SAVE gli esiti dell'attività di *audit* condotta sull'attuazione degli investimenti effettuati dalla Società nell'ambito del Piano degli investimenti approvato dall'Ente e, in particolare, che:

- con riferimento ai lavori relativi al Terminal lotto 1: *“evidenza non rientrata. L'importo in argomento non può costituire costo ammesso a fini tariffari”*;

- con riferimento ai lavori relativi al Terminal lotto 2: *“evidenza non rientrata. L'importo in argomento non può costituire costo ammesso a fini tariffari”*;

- *“alla luce delle considerazioni che precedono, l'Ente ritiene di poter confermare - in via definitiva - la non ammissibilità tariffaria degli importi di che trattasi riferiti all'Ampliamento TL1 - Accordo Transattivo e all'Affidamento dei servizi di ingegneria Ampliamento del Terminal - lotto 2”*;

**VISTA**

la delibera n. 26/2021, del 25 febbraio 2021, con la quale l'Autorità ha adottato un provvedimento con il quale ha disposto, nei confronti di SAVE S.p.A., *“limitatamente all'ammissibilità degli importi afferenti all'accordo transattivo tra quest'ultima e la società appaltatrice per l'intervento di ampliamento del terminal T1 e di quelli relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria per l'ampliamento del terminal lotto 2, la sospensione dei diritti aeroportuali relativi all'anno 2020, ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”*;

**VISTA**

la nota prot. ART n. 3822/2021, del 26 marzo 2021, con la quale SAVE, a seguito del provvedimento di sospensione adottato con delibera n. 26/2021, del 25 febbraio 2021, ha comunicato che: *“provvederà al recupero [dello] scostamento riferito temporalmente alla corresponsione dei diritti aeroportuali relativi all'anno 2020 e, a questo proposito, precisa che effettuerà l'adeguamento del parametro k eliminando gli importi non ammessi in occasione della prima scadenza utile per la revisione tariffaria”*;

**VISTA**

la nota prot. ART n. 4152/2021, del 6 aprile 2021, con la quale, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, è stato chiesto a SAVE di fornire la documentazione utile al monitoraggio del processo di determinazione della proposta relativa all'esercizio 2021;

**VISTA**

la nota prot. ART n. 5546/2021, del 26 aprile 2021, con la quale SAVE, riscontrando la richiesta dell'Autorità, ha trasmesso la documentazione utile a ricostruire la determinazione dei corrispettivi per l'esercizio 2021;

**VISTA**

la nota prot. ART n. 7266/2021, del 3 maggio 2021, con la quale SAVE, ad integrazione parziale della documentazione inviata in data 26 aprile 2021, ha trasmesso all'Autorità i file di elaborazione delle tariffe 2021;

- VISTA** la nota prot. ART n. 10062/2021, del 28 giugno 2021, con la quale, all'esito di un articolato processo di valutazione sulla documentazione trasmessa, sono stati chiesti a SAVE chiarimenti ed integrazioni in virtù di riscontrate problematiche di carattere tecnico-economico, in particolare, in riferimento all'inclusione dei due investimenti nel computo dei diritti aeroportuali 2021 dichiarati definitivamente inammissibili dall'Ente con provvedimento n. 3241/2021 a conclusione della citata attività di *audit*;
- VISTA** la nota prot. ART n. 10836/2021, del 12 luglio 2021, con la quale SAVE, riscontrando la richiesta dell'Autorità, ha dichiarato che: *"In proposito, SAVE conferma di aver incluso gli importi oggetto di contestazione nel computo delle Tariffe 2021 e rileva che le menzionate Tariffe 2021: (i) sono state oggetto di consultazione nel mese di ottobre 2020 senza ricevere alcun rilievo; e (ii) sono state comunicate da SAVE agli Enti preposti per l'aggiornamento dei sistemi di biglietteria del 28 ottobre 2020, come previsto dalla disciplina di settore, dunque in data antecedente all'adozione del provvedimento di ENAC del 14 gennaio 2021 recante gli esiti dell'attività di Audit, nonché della Delibera di codesta Spett.le Autorità n. 26/2021 del 25 febbraio 2021 riferita alle Tariffe 2020"*;
- VISTA** la nota prot. ART n. 11956/2021, del 2 agosto 2021, con la quale, a seguito della valutazione sulla documentazione trasmessa dal Gestore, sono stati chiesti a SAVE ulteriori adeguati chiarimenti ed integrazioni alla luce delle problematiche di carattere tecnico-economico emerse relativamente alla determinazione del parametro *v* per l'anno 2021;
- VISTA** la nota prot. ART n. 13870/2021, del 10 settembre 2021, con la quale SAVE, riscontrando la richiesta dell'Autorità, ha trasmesso una nota tecnica di dettaglio al fine di chiarire ed integrare le questioni di carattere tecnico-economico in riferimento alla determinazione del parametro tariffario *v* per l'anno 2021;
- VISTA** la nota prot. ART n. 16515/2021, del 21 ottobre 2021, con la quale è stato acquisito il verbale dell'audizione svolta in data 4 ottobre 2021, convocata al fine di consentire al Gestore di meglio illustrare la propria posizione in riferimento alla determinazione del parametro *v* per l'anno 2021, nella quale SAVE ha dichiarato che:
- *"nei diritti aeroportuali 2020 (elaborati a settembre 2019), applicati ai vettori operanti sullo scalo di Venezia, è stata inclusa una stima a preconsuntivo dello sbilancio 2019. La rideterminazione di tale sbilancio sulla base dei dati di consuntivo 2019 (disponibili indicativamente verso maggio 2020) ha consentito di individuare un differenziale pari a 1.095.000 euro (a favore dell'utenza), che avrebbe dovuto essere imputato a conguaglio 2020 per la tariffazione 2021. Non avendo il gestore provveduto ad informare al riguardo l'utenza nel corso dell'audizione annuale 2020, lo stesso ha rappresentato che detto sbilancio è stato*

*illustrato nella documentazione in consultazione per le tariffe 2022, che verrà condivisa in sede di prossima audizione annuale”;*

*- “il valore di €k 2.973 (valore al 2020, ovvero €k 2.719 capitalizzato al WACC nominale 9,35%) è relativo alla ri-quantificazione dello sbilancio 2019 tra i dati di preconsuntivo e di consuntivo. Il differenziale tra lo sbilancio 2019 pre-consuntivo e la ri-quantificazione dello stesso sulla base dei dati di consuntivo, pari a €k 1.095, non ha avuto impatto ai fini della determinazione delle tariffe 2021, non avendo il gestore provveduto ad aggiornare lo “sbilancio 2020 su tariffa 2021”;*

*- “nell’elaborazione tariffaria è sempre stato computato lo sbilancio dell’anno precedente; l’unica annualità interessata alla mancata imputazione di suddetto sbilancio è l’annualità relativa ai diritti aeroportuali 2021 per i motivi rappresentati nella nota SAVE di inoltro dei dati di monitoraggio di consuntivo 31 marzo 2021; inoltre, viene specificato che tale sbilancio è prevalentemente da ricondursi al parametro tariffario V essendo gli investimenti riconosciuti in tariffa a decorrere dall’anno successivo alla loro realizzazione”;*

*- “per “sbilancio 2020 su tariffa 2021” si intende uno sbilancio di ricavi da dinamica tariffaria, connesso esclusivamente al differenziale tra i valori di preconsuntivo e consuntivo da ricondursi prevalentemente ai costi relativi alle sopravvenienze normative riconducibili al parametro tariffario V e in minor quota al parametro tariffario K”;*

*- “nell’ambito della documentazione relativa alla consultazione annuale 2021 (trasmessa ad ART ed all’utenza il 1° ottobre u.s., prot. ART 15226/2021), è stato rappresentato all’utenza l’aspetto di cui trattasi e che lo stesso verrà altresì illustrato durante l’audizione che si terrà il 22 ottobre p.v., spiegando i motivi del mancato computo dello “SBILANCIO 2020 SU TARIFFA 2021”. L’importo di tale posta economica è pari ad un valore teorico di € 4.601.168 corrispondente a € 1.135.896 in considerazione del minor volume di traffico effettivo, in termini di passeggeri paganti in partenza, rispetto a quello pianificato nella dinamica tariffaria, ovvero 1.388.765 passeggeri effettivi rispetto ai previsti 5.625.464”;*

## **CONSIDERATO**

che, all’esito dell’attività di monitoraggio sulle tariffe 2021, come evidenziato dalla documentazione agli atti, è emerso che il Gestore, in riferimento alla determinazione del parametro tariffario *k*, ha incluso nel computo dei diritti aeroportuali 2021 costi di capitale relativi agli investimenti, già oggetto di provvedimento di inammissibilità da parte dell’ENAC, come di seguito riportati:

- 4.550.000 euro relativi all’ampliamento del Terminal T1;

- 10.288.433 euro, oltre ad attività supplementari per euro 1.232.211, per l’affidamento dei servizi di ingegneria dell’ampliamento del Terminal lotto 2;



- CONSIDERATO** pertanto, che tali investimenti hanno un impatto sulle tariffe, in termini di costi di capitale, pari a 705.844 euro, per ammortamenti e remunerazione del capitale investito, con un conseguente aggravio dei diritti applicati per passeggero pagante in partenza di circa 0,12 euro (in considerazione del volume di passeggeri previsto ad inizio periodo regolatorio per l'annualità 2021 pari a 5.811.074);
- RITENUTO** che, sulla base di quanto deliberato dall'ENAC con il provvedimento n. 3241/2021, del 13 gennaio 2021, acquisito agli atti dell'Autorità con prot. ART n. 470/2021, non appare, allo stato, possibile ammettere a tariffa gli importi afferenti ai suddetti costi di capitale che, complessivamente, ammontano a 705.844,00 euro per il 2021, ovvero a circa lo 0,12% dei costi ammessi per i diritti di tale annualità, ricorrendo, dunque, i presupposti per l'applicazione di quanto previsto dal succitato articolo 15, comma 2, del Contratto di Programma;
- CONSIDERATA** la circostanza per cui il Gestore aeroportuale non abbia, nonostante il provvedimento di inammissibilità da parte dell'ENAC e il provvedimento di sospensione (*cf.* Delibera n. 26/2021, del 25 febbraio 2021) da parte dell'Autorità in riferimento alle medesime voci di costo sulla tariffazione 2020, provveduto a porre rimedio, anche per la tariffazione 2021, alla accertata difformità tariffaria;
- CONSIDERATO** inoltre, che il Gestore, con nota prot. ART n. 10836/2021, del 12 luglio 2021, ha comunicato all'Autorità che *"Ad ogni buon conto, SAVE, anche in questa sede ritiene di ribadire di aver operato legittimamente per le ragioni già illustrate nel ricorso, tutt'oggi pendente innanzi al TAR Piemonte, recante R.G. N. 222/2021, proposto avverso la menzionata Delibera n. 26/2021 del 25 febbraio 2021"* e che *"dato quanto sopra rappresentato, la Società non ha quindi, per il momento, provveduto ad alcun scomputo tariffario per le due casistiche in oggetto"*;
- CONSIDERATO** che, all'esito dell'attività di monitoraggio sulle tariffe 2021, come evidenziato dalla documentazione agli atti, è emerso che il Gestore, in riferimento alla determinazione del parametro tariffario *v*, non ha provveduto ad effettuare il conguaglio, a valere sui diritti aeroportuali 2021, derivante dal differenziale tra i dati di pre-consuntivo dell'anno 2019 e i dati di consuntivo dell'anno 2019, per un ammontare pari ad euro 4.601.168,00 a favore dell'utenza;
- CONSIDERATO** inoltre, che il Gestore, in sede di audizione annuale 2020 per la determinazione dei diritti aeroportuali per l'anno 2021, non ha provveduto ad informare l'utenza, in riferimento al parametro tariffario *v*, dell'esistenza di uno squilibrio economico, tra i dati di pre-consuntivo 2019 e i dati di consuntivo 2019, idoneo a configurare un conguaglio a loro favore;
- CONSIDERATO** che, ai sensi del sopra citato articolo 80, comma 1, lettera a), l'Autorità controlla che nella determinazione della misura dei diritti aeroportuali, richiesti agli utenti per l'utilizzo delle infrastrutture e dei servizi forniti dal gestore in regime di esclusiva negli aeroporti, siano applicati, tra gli altri, i principi di correlazione ai



costi, trasparenza, pertinenza e ragionevolezza, nonché, ai sensi della lettera b) della medesima disposizione, che sia assicurato il principio di consultazione degli utenti aeroportuali;

**RITENUTO** pertanto, sussistenti i presupposti per avviare nei confronti della Società SAVE un procedimento individuale ai sensi dell'articolo 80, commi da 1 a 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

su proposta del Segretario generale,

#### **DELIBERA**

1. per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, l'avvio di un procedimento individuale, nei confronti di SAVE S.p.A., ai sensi dell'articolo 80, commi da 1 a 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per l'eventuale adozione di un provvedimento di sospensione dei diritti aeroportuali relativi all'anno 2021: (i) per il mancato rispetto dei principi di cui all'articolo 80, comma 1, lettera a), in riferimento al parametro *k*, relativo all'ammissibilità tariffaria degli investimenti relativi all'intervento di ampliamento del terminal T1 e all'affidamento dei servizi di ingegneria dell'Ampliamento Terminal lotto 2, il cui riconoscimento in tariffa è stato ritenuto inammissibile dall'Ente Nazionale Aviazione Civile con provvedimento ENAC prot. n. 3241/2021, del 13 gennaio 2021; (ii) per il mancato rispetto dei principi di cui all'articolo 80, comma 1, lettere a) e b), in riferimento al parametro *v*, relativo all'omessa inclusione del conguaglio derivante dallo squilibrio tra i dati di pre-consuntivo 2019 e i dati di consuntivo 2019, nonché relativo alla omessa consultazione degli utenti aeroportuali in occasione dell'audizione annuale 2020;
2. il responsabile del procedimento è il direttore dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni, dott. Ernesto Pizzichetta, indirizzo posta elettronica certificata (PEC): [pec@pec.autorita-trasporti.it](mailto:pec@pec.autorita-trasporti.it), tel. 011.19212.587;
3. è possibile avere accesso agli atti del procedimento presso l'Ufficio Vigilanza e sanzioni – Via Nizza 230, 10126 - Torino;
4. il destinatario della presente delibera, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della stessa, può inviare memorie scritte e documenti al responsabile del procedimento, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [pec@pec.autorita-trasporti.it](mailto:pec@pec.autorita-trasporti.it), nonché richiedere l'audizione innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
5. i soggetti che hanno un interesse a partecipare al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti entro e non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della presente delibera, oltre a deduzioni e pareri, anche nel corso delle audizioni svolte innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;

6. il termine per la conclusione del procedimento è fissato in centottanta giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente delibera;
7. la presente delibera è notificata a mezzo PEC a SAVE S.p.A., è trasmessa all'ENAC per i profili di competenza ed è pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Torino, 4 novembre 2021

Il Presidente  
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)